

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

**(Città metropolitana di Firenze)**

**ACCORDO (EX ART. 15 LEGGE 241/90 E SS.MM.II) PER  
REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CONCORSO DI TEATRO  
GIOVANI "ALCHIMIE 2024"**

L'anno -----, il giorno -- del mese di ----  
presso -----;

**TRA**

1) il **Comune di Figline e Incisa Valdarno**, con  
sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), Piazza del  
Municipio n. 5, C.F. e P.I. 06396970482,  
rappresentato da -----, in qualità di  
-----, il quale dichiara di intervenire in  
questo atto esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse del Comune che rappresenta,  
domiciliato per la carica presso la sede municipale;

**E**

2) il **Comune di San Casciano Val di Pesa**, con  
sede in San Casciano Val di Pesa (FI), Via  
Machiavelli, n. 56, C.F. e P.I. 00793290487,  
rappresentato -----, in qualità di -----, il  
quale dichiara di intervenire in questo atto  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
del Comune che rappresenta, domiciliato per la  
carica presso la sede municipale;

3) il Comune di **Campi Bisenzio**, con sede in Piazza Dante, n. 36 con sede in Campi Bisenzio (FI), C.F. 80016750483 e P.I. 00421110487, rappresentato da -----, il quale ----- dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

**PREMESSO CHE**

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- È interesse comune delle parti promuovere l'attività culturale denominata "Alchimie 2024" così come meglio descritta dall'ALLEGATO A al presente accordo, di questo facente parte integrante, che risponde alla finalità di valorizzazione del patrimonio culturale degli enti e alla finalità di promozione della cultura;

- che l'interesse di cui al precedente punto può

qualificarsi come interesse comune ai sensi del  
richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

**CONSIDERATO CHE**

- il Comune di Figline e Incisa Valdarno gestisce  
direttamente la sede teatrale denominata "Teatro  
Comunale Garibaldi";

- il Comune di San Casciano Val di Pesa è  
proprietario della sede teatrale denominata "Teatro  
Niccolini";

- il Comune di Campi Bisenzio ha costituito la  
Fondazione Accademia dei Perseveranti, in Campi  
Bisenzio (FI), Piazza Dante, n. 23, C.F. 80008380489,  
P.IVA 03464590482, quale ente in house di cui  
all'art. 5 del Dlgs n. 50/2016 con la finalità di  
promozione culturale attraverso la partecipazione ad  
iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali  
e che la Fondazione Accademia dei Perseveranti  
gestisce la sede teatrale denominata "TeatroDante  
Carlo Monni";

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO**

**SEGUE:**

**Art.1 Oggetto dell'accordo**

1) Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 15 della Legge n. 241/90 disciplina il  
rapporto di collaborazione tra le parti.

2) Il presente accordo ha come oggetto la realizzazione del progetto di rassegna concorso di teatro giovani "Alchimie 2024" come attività di rete nei modi e nelle modalità meglio specificate all'allegato A del presente accordo;

#### **Art.2 Attività ed impegni reciproci**

1) Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, agirà quale Comune capofila del progetto, attraverso il proprio Servizio Cultura e Marketing Territoriale, si farà carico delle spese del progetto e in particolare dovrà:

- predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione dei rapporti di natura professionale o di collaborazione di competenza del progetto;
- svolgere tutte le attività amministrative previste per la realizzazione del progetto;

2) Il Comune di San Casciano Val di Pesa verserà al Comune di Figline e Incisa Valdarno, a titolo di mero rimborso delle spese sostenute e non integrando un corrispettivo, considerati gli interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti, la cifra di €700,00 (settecento euro) entro il 30/09/2024 e metterà a disposizione gratuitamente il Teatro Niccolini nelle date indicate dall'allegato A;

3) Il Comune di Campi Bisenzio attraverso la

Fondazione Accademia dei Perseveranti fornirà gratuitamente al progetto il servizio di ideazione grafica del materiale informativo e il servizio di coordinamento dei partecipanti, così come meglio descritto nell'allegato A, oltre a mettere a disposizione gratuitamente il "TeatroDante Carlo Monni" nelle date indicate dall'allegato A;

### **Art. 3 Oneri**

1) Per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo i costi sono stimati nel complesso pari a € 5.000 (cinquemila euro)

### **Art. 4 Durata**

1) Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al completamento del progetto "Alchimie 2024" e comunque non oltre il 31/12/2024.

### **Art. 5 diritti e proprietà dei materiali prodotti**

1) I materiali informativi, fotografici, audiovisivi e di qualsiasi altra natura creati all'interno del progetto saranno di proprietà del Comune di Figline e Incisa Valdarno, del Comune di San Casciano Val di Pesa e del Comune di Campi Bisenzio e potranno essere utilizzati da ciascun soggetto nell'ambito dei propri fini istituzionali.

2) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche e di

riutilizzo dei materiali creati durante "Alchimie 2024" in qualsiasi forma, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

#### **Art.6 Risoluzione e recesso.**

Le parti si riservano la facoltà di recedere dall'accordo con preavviso scritto di 60 gg. a mezzo pec.

#### **Art.7 Foro competente**

Eventuali controversie sono devolute alla competenza funzionale del Foro di Firenze.

#### **Art. 8 Disciplina applicabile**

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto:

- alle disposizioni del Codice Civile;
- alle disposizioni della normativa vigente in materia.

#### **Art.9 Oneri e tasse**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse e bolli), sono a carico del Comune di Figline e Incisa Valdarno senza diritto a rivalsa.

#### **Art.10 Registrazione**

Il presente atto contrattuale sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - comma 2 D.P.R.

131/86 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

**Art.11 Trattamento dati personali**

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, ai sensi degli art. 13 e 14 GDPR 679/2016 nonché dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa le parti che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Per il **COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

(FIRMATO IN MODALITÀ ELETTRONICA)

Per il **COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA**

(FIRMATO IN MODALITÀ ELETTRONICA)

Per il **COMUNE DI CAMPI BISENZIO**

(FIRMATO IN MODALITÀ ELETTRONICA)

***PER ACCETTAZIONE***

**PER LA FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI**

(FIRMATO IN MODALITÀ ELETTRONICA)